REGOLAMENTO PER IL PERSONALE EDUCATORE E DOCENTE DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del personale educatore e docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali. L'organizzazione del personale ausiliario non docente, ancorchè fornito con prestazioni esterne, è funzionale a garantire un livello qualitativo conforme a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2
Formazione

1. La formazione di tutto il personale dei servizi 0-6 anni è ritenuta di valore strategico per il mantenimento e la crescita della qualità dei servizi.
   È compito dell'Équipe Psicopedagogica elaborare piani di formazione annuali e poliennali per il personale docente e non docente.
   Entro il mese di marzo di ogni anno verranno rilevati i bisogni formativi dei servizi: tale rilevazione dovrà tenere conto delle indicazioni espresse dal personale in servizio.
   Entro il mese di settembre di ogni anno, sulla base delle linee d'indirizzo dell'Amministrazione Comunale e dei bisogni formativi espressi dal personale, verrà comunicato al personale interessato il piano annuale.
   Tale piano prevederà un monte orario compreso di norma tra le 20 e le 40 ore.

2. La formazione, la cui frequenza è obbligatoria, viene svolta, di norma, nella fascia pomeridiana dalle 14.30/15.00 alle 17.30/18.00.
   Sono garantiti i tempi di percorrenza che possono variare fino ad un massimo di 30 minuti per le sedi di lavoro del Centro Storico e di Mestre quando gli incontri formativi si svolgono in dette zone, fino un massimo di 60 minuti per incontri che si svolgono da Venezia a Mestre e viceversa, e fino ad un massimo di 1,30 minuti per le sedi più periferiche (Lido, Pellestrina).
   Il personale educatore può essere autorizzato alla frequenza a corsi di formazione esterni, convegni, ecc. .

Art. 3
Coordinamenti psicopedagogici

1. Gli Asili Nido, i Servizi Innovativi e le Scuole dell'Infanzia esplicano la loro attività nell'ambito di aree territoriali di coordinamento cui è preposto uno psicopedagogista.

   Le aree sono costituite, sulla base della struttura organizzativa comunale, con disposizione del Dirigente del Settore competente per i servizi educativi e scolastici.

   Entro il 31 maggio gli psicopedagogisti possono inoltrare richiesta di mobilità anche in difetto di posti vacanti.

   I posti relativi alle assegnazioni avvenute in corso d'anno anche per posti di nuova istituzione verranno messi in mobilità.

   Si procederà alla mobilità del personale psicopedagogista secondo il criterio di anzianità di servizio in ruolo a pari categoria e profilo professionale presso il comune di Venezia.

   Tale criterio vale anche per il personale a tempo determinato.

   Il Dirigente del Settore competente per i servizi educativi e scolastici può procedere d'ufficio, con ordine di servizio, al trasferimento , anche temporaneo, del dipendente in caso di motivate ragioni tecniche, organizzative o di servizio o di documentata incompatibilità ambientale.

Art. 4
Pasto quale momento educativo

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale docente e non docente che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai bambini. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

Art. 5
Rapporto con gli uffici amministrativi

1. La gestione del personale comunale dei servizi educativi avviene tramite uffici, anche decentrati sul territorio se funzionale all'organizzazione, coordinati e diretti dal Settore competente per i servizi educativi e scolastici, cui fanno capo tutte le funzioni di gestione, anche operativa, di organizzazione e di controllo dei servizi medesimi.
2. I servizi di asilo nido e scuole dell'infanzia trasmettono tempestivamente e comunque entro le ore nove, anche mediante procedure informatizzate, i dati necessari all'organizzazione del personale, anche supplente, quali, a mero titolo di esempio, le presenze degli utenti e le assenze del personale assegnato.

CAPO I
Asili Nido e Servizi innovativi

Art. 6
Calendario scolastico e orario di apertura del servizio

1. Gli Asili Nido sono aperti all'utenza dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno, fatta eccezione per le interruzioni di Natale e Pasqua e per 5 giornate da programmarsi nell'ambito dell'autonomia degli asili nido e dei servizi innovativi. La prima settimana di settembre è dedicata alla formazione, alla preparazione delle sedi e alla programmazione dell'attività educativa. Nel periodo 1/31 luglio il servizio funziona con un numero ridotto di asili nido.
2. L'orario di apertura del nido è strutturato in rapporto a quanto stabilito dall'art. 29 del Regolamento dei servizi per l'infanzia. Tenuto conto delle richieste dell'utenza, vengono definiti annualmente i servizi di nido per i quali viene applicato il prolungamento orario, anche per singole sezioni, da attuare, nel limite di 30 minuti, nell'ambito degli organici assegnati, o con eventuale integrazione di organico per prolungamenti maggiori.

Art. 7
Organico Asili Nido

1. L'organico degli asili nido è costituito da personale educatore titolare definito sulla base del rapporto numerico insegnante – bambino pari a 1 - 6 tenuto conto di quanto stabilito dalla Regione Veneto per questa tipologia di servizi. L'organico così costituito è integrato da n.1 unità di personale soprannumerario per ogni plesso. Nei nidi con capacità ricettiva di 60 bambini, potrà essere assegnata, previa verifica delle effettive esigenze e tenuto conto delle frequenze medie, una ulteriore unità titolare.
2. L'organico degli educatori viene potenziato in presenza di bambini portatori di handicap, debitamente certificato.

Art. 8
Orario di lavoro Asili Nido

1. La prestazione di lavoro del personale educatore destinata al rapporto diretto educatore-bambini (orario di docenza), da computarsi su base mensile, è di 30 ore settimanali da articolarsi su 5 giorni alla settimana su fasce orarie, con turno, di norma, scalare (antimeridiano, intermedio, pomeridiano), Il predetto orario è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura degli asili. L'articolazione dell'orario di lavoro viene definita in maniera omogenea per servizi con caratteristiche analoghe, nel rispetto della normativa vigente e può essere modificata in rapporto alle esigenze di servizio.

2. Alle attività integrative (orario di non docenza) è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività del mese di luglio, un monte orario annuale di 150 ore. Sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali, con le famiglie, con altre istituzioni scolastiche, ed in genere culturali, e con le strutture socio sanitarie del territorio.
3. Ad inizio anno scolastico ogni collegio del personale educatore, di concerto con lo psicopedagogista, elabora il piano, di massima, di ripartizione delle ore di non docenza tra le varie attività connesse alla funzione docente.
4. Le ore di non docenza vengono di norma effettuate presso sedi istituzionali, nel caso in cui vengano svolte fuori dalle sedi istituzionali saranno preventivamente autorizzate o successivamente validate dallo psicopedagogista, se correlate alle attività didattiche del P.O.F.
5. Nel caso di urgenti esigenze di servizio che richiedano ricorso a lavoro straordinario, tale prestazione dà diritto, a scelta del lavoratore, al recupero compensativo, preventivamente autorizzato, fatte salve le esigenze di servizio in modo che non si dia corso all'invio di personale supplente, o al pagamento nelle forme previste per il restante personale comunale.
6. Il personale educatore degli asili nido presta servizio con le seguenti modalità:
   - nella prima settimana di settembre per attività di formazione, programmazione e per quanto necessario all'avvio dell'anno scolastico;
   - dall'apertura del servizio al pubblico al 30 giugno (fatta eccezione per le interruzioni di Natale e Pasqua e per i 5 giorni di chiusura programmata) in attività didattica;
   - per due settimane nel periodo di luglio, anche, ove necessario, in un nido diverso da quello di assegnazione. Le 10 giornate lavorative di luglio risulteranno lavorate a tutti gli effetti anche in caso di malattia, infortunio o aspettativa obbligatoria per maternità. In caso di fruizione di permessi ai sensi della Legge 104/92 la prestazione potrà essere recuperata in altra data.
7. Il personale educatore degli Asili Nido è tenuto a fruire delle ferie nel periodo estivo, fatta eccezione per i 10 giorni di attività in luglio ed i 4 giorni delle festività soppresse, che saranno usufruiti nel corso dell'anno con le seguenti modalità: n. 9 giornate durante il periodo di docenza e n. 5 giornate da fruire nei periodi di chiusura programmata. Di norma le ferie non sono concedibili nel mese di settembre. Entro il 31 gennaio le educatrici elaborano il piano di programmazione delle 9 giornate con possibilità di cambio. Nei nidi con organico fino alle 8 unità può usufruire di congedo ordinario di norma una sola unità di personale alla volta, nei nidi con organico superiore alle 8 unità possono usufruire del congedo ordinario contemporaneamente n. 2 educatrici, in caso eccezionale può esserci sovrapposizione di 1 ulteriore unità se questo non comporta invio di personale supplente.
8. In caso di impossibilità di fruire della totalità o di parte delle ferie nel periodo estivo concordato per malattia, infortunio, aspettativa obbligatoria per maternità, il periodo non fruito verrà utilizzato nei periodi in cui il personale è a disposizione per chiusura totale o parziale del servizio (Natale e Pasqua) ovvero compatibilmente con le esigenze di servizio.
9. L'orario di servizio del personale non educatore è articolato in modo funzionale alle esigenze di servizio. Le ferie del personale non educatore sono programmare in modo da garantire il funzionamento dei servizi aperti nel mese di luglio e, più in generale, le oggettive esigenze di servizio.

Art. 9
Organico Servizi Innovativi

1. L'organico dei servizi innovativi è costituito da personale educatore titolare definito sulla base del rapporto numerico educatore–bambino pari a 1-8.
2. L'organico degli educatori viene potenziato in presenza di bambini portatori di *handicap*, debitamente certificato,.

3. L'organico del personale ausiliario è, di norma, di n. 1 unità per 20 bambini.

Art. 10
Orario di lavoro Servizi Innovativi

1. La prestazione di lavoro del personale educatore è di 30 ore settimanali da articolarsi su 5 giorni alla settimana con turno antimeridiano.
2. Alle attività integrative (orario di non docenza) è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività del mese di luglio, un monte orario annuale di 150 ore. Sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali, con le famiglie, con altre istituzioni scolastiche ed in generale culturali e con le strutture socio sanitarie del territorio.
3. Ad inizio anno scolastico ogni collegio del personale educatore, di concerto con lo psicopedagogista, elabora il piano, di massima, di ripartizione delle ore di non docenza tra le varie attività connesse alla funzione docente.
4. Le ore di non docenza vengono di norma effettuate presso sedi istituzionali, nel caso in cui vengano svolte fuori dalle sedi istituzionali saranno preventivamente autorizzate o successivamente validate dallo psicopedagogista, se correlate alle attività didattiche del P.O.F.

Art. 11
Part time

1. Il numero massimo di personale educatore degli asili nido che potrà usufruire del part-time è di due unità nei nidi da 60 utenti e di una unità in tutti gli altri, con tipologia orizzontale di norma a 30 ore. In caso di motivate esigenze saranno concessi part-time aggiuntivi anche con tipologie orarie diverse. Sono fatti salvi contratti part-time esistenti.

Art. 12
Incarichi a part- time a tempo determinato negli Asili Nido

1. Ove necessario per garantire la sicurezza dell'utenza e nel limite massimo complessivo di 8 unità, potrà essere assicurato/a un/una educatore/educatrice part-time a tempo determinato (profilo 17,15 ore orizzontale), extra rapporto numerico, per tutto il periodo in cui all'interno del nido sussistano carenze di orario rilevanti, comunque non inferiori ad almeno 50 ore di docenza computate su 4 settimane lavorative dovute a presenza di personale a part-time e/o che usufruisce dei benefici della legge 104/1992, o ad altre situazioni che provocano riduzioni dell'orario di lavoro in modo continuativo per almeno 6 mesi.

Art. 13
Computo orario di non docenza in caso di assenza

1. In caso di assenza per l'intera giornata (in caso di maternità, malattia, infortunio, donazione di sangue, permesso sindacale, Legge 104), le ore di non docenza verranno computate nel modo seguente:
   - **Profilo a tempo pieno**: 150 ore annue:
   - per assenza giornaliera verranno conteggiati 45 minuti;
   - **Profilo part time 30 ore**: 129 ore annue
   - per assenza giornaliera verranno conteggiati 39 minuti;
   - **Profilo part time 24 ore**: 103 ore annue
   - per assenza giornaliera verranno conteggiati 31 minuti.

2. Per il **personale educatore a tempo determinato** con incarico non annuale (sostituzioni maternità, aspettative etc.) e per il cosiddetto personale "supplente volante" le ore di non docenza saranno 150 su base annua; l'orario giornaliero è di 6 ore di docenza e 0,45 minuti di non docenza.

Art. 14
Sostituzione personale educatore

1. Al fine di ridurre il più possibile le difficoltà organizzative causate dall'improvvisa assenza di personale docente, le/gli educatrici/ori sono tenute/i, nei limiti del possibile, a modificare il proprio turno di lavoro a seguito di comunicazioni anche telefoniche tra il personale educatore effettuate dopo la chiusura del servizio.
2. L'assenza di personale educatore deve essere tempestivamente comunicata, oltre che dall'interessato/a, anche dal personale educatore presente nel plesso, in modo da consentire una sollecita copertura dell'assenza. Si provvede alla sostituzione del personale assente mediante l'invio di personale, di norma a tempo determinato, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
   - viene a mancare il rapporto educatori/bambini di cui all'art. 7, individuato sulla base del rapporto numerico di un/a educatore/trice ogni 6 bambini;
   - non vi sia disponibilità di un/a educatore/trice soprannumeraria.
3. Nel caso di assenza del personale educatore, il rapporto educatori/bambini di cui all'art. 7 viene assicurato dal personale soprannumerario presente nella propria sede di servizio.
4. Il personale soprannumerario è inserito nei turni del collegio ed espleta anche funzioni di supplenza nella propria sede di servizio, assicurando flessibilità per la modifica del turno sulla base delle esigenze.
5. Ove venga riscontrata la presenza di un rapporto numerico sproporzionato rispetto alle effettive esigenze, per numerosità di assenze di bambini iscritti o per l'assenza di utenti destinatari di sostegno handicap, si potrà provvedere alla copertura di assenze per assicurare i rapporti numerici di cui all'art. 7 anche mediante trasferimento temporaneo del personale assegnato, ad altro asilo nido o scuola dell'infanzia se in possesso dei requisiti.
6. La sostituzione dell'educatrice di sostegno avverrà di norma in ogni caso di assenza, fatta salva la possibilità di non effettuare la sostituzione nel caso di una adeguata presenza di personale in rapporto ai bambini effettivamente presenti, tenuto conto anche delle specifiche esigenze di sostegno.
7. Nel caso di inserimento di gruppo, definito nel numero di almeno cinque bambini, alle sezioni interessate (lattanti, semidivezzi – se presente -, divezzi), verrà assicurato in via preferenziale, ove possibile, per due settimane l'organico pieno indipendentemente dal rapporto numerico di cui all'art. 7. Tale rapporto organico/bambini sarà scomputato dal rapporto numerico del restante personale/bambini non interessato all'inserimento e potrà essere garantito anche con personale soprannumerario, fatto salvo il mantenimento dei rapporti numerici. Per gli inserimenti individuali in corso d'anno il rapporto insegnante/bambino sarà calcolato conteggiando il bambino in inserimento pari a n. 2 bambini per il periodo di due settimane.
8. Le nomine di supplenza temporanea sono disposte dall'ufficio preposto sulla base delle graduatorie in uso, secondo le procedure e le modalità previste da apposito Regolamento.
9. In presenza di un rapporto numerico che richiede l'invio di personale supplente, sulla base dei criteri sopra individuati, con un margine di almeno 3 bambini, la supplente verrà, di norma e salvo diverse esigenze di servizio, confermata o garantita per il giorno successivo.

Art. 15
Sostituzione personale non-docente

1. Il personale ausiliario in caso di bisogno accertato supporterà il personale educatore: a tal fine viene di norma garantita la copertura dell'organico del personale ausiliario mediante la sostituzione del personale assente.

   Tale attività di supporto verrà garantita:
   - sempre quando il personale educatore è solo in una sezione e le sezioni non sono accorpabili

- nei casi stabiliti dal *Collegio del Nido* assieme al responsabile del coordinamento psicopedagogico, valutata anche la tipologia degli spazi e l'organizzazione interna
- prevalentemente nelle fasce orarie in cui il rapporto bambini/educatore è più alto e precisamente:
  - dalle ore 8.00 alle ore 10.00
  - dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

2. Il personale non docente interverrà collaborando prevalentemente:
   - nella sorveglianza bambini
   - nell'accudimento dei bambini anche nel momento del cambio (trattasi di collaborazione che non implica l'accudimento diretto dei bambini, ma la sorveglianza o altra collaborazione nei momenti in cui l'educatore è occupato nell'accudimento diretto dei bambini)
   - nel momento della merenda.

   Nel caso di intervento di collaborazione, il personale non docente potrà sospendere le attività periodiche.

Art. 16
Trasferimenti personale educatore Asili Nido

1. Il personale educatore può chiedere il trasferimento di sede entro il 31 maggio di ogni anno. Si procederà ai trasferimenti secondo graduatoria formulata calcolando il servizio pregresso nel modo seguente:
   - **al 100%**
     - il servizio prestato come educatore negli asili nido e nei servizi innovativi comunali a gestione diretta;
     - il servizio prestato presso l'I.R.E. - Istituti di ricovero ed educazione del Veneto (contratti di lavoro subordinato, non prestazioni professionali)
     - il servizio prestato nell'ambito della Comunità Europea con il ruolo corrispondente a quello di educatore (categoria C o equipollente) con contratti di lavoro subordinato, non a prestazione professionale;
   - **al 50%**
     - il servizio prestato come insegnante nelle scuole dell'infanzia;
   - **al 25%**
     - il servizio prestato in altre qualifiche e mansioni.
2. L'eventuale educatore/trice perdente sede a seguito diminuzione iscrizioni o altro è identificata nell'ultima in graduatoria nel plesso. L'educatore/trice ultima in graduatoria nel plesso svolge, di norma, i compiti della soprannumeraria. Il personale perdente sede a seguito applicazione dei rapporti numerici di cui all'art. 7 può essere assegnato a posti di sostegno handicap nel nido di assegnazione. In assenza di posti di sostegno handicap nel nido di assegnazione, ricopre posti di titolare o sostegno handicap in altro nido presente nella medesima area territoriale di cui all'art. 3, comma 1 ove ha sede il nido di assegnazione oppure, in ulteriore assenza di posti, anche in altra area territoriale e la scelta del posto nel caso di più perdenti sede all'interno della medesima area territoriale avviene sulla base della posizione in graduatoria.
3. Il Dirigente del Settore competente per i servizi educativi e scolastici può procedere d'ufficio, con ordine di servizio, al trasferimento , anche temporaneo, del dipendente in caso di motivate ragioni tecniche, organizzative o di servizio o di documentata incompatibilità ambientale.

CAPO II
Scuole dell'Infanzia

Art. 17
Calendario scolastico

1. Le Scuole dell'Infanzia sono aperte all'utenza dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno, eccezion fatta per i periodi di Natale e Pasqua e una giornata o due mezze giornate nel mese di giugno per la verifica finale. La prima settimana di settembre è dedicata alla formazione, alla preparazione delle sedi e alla programmazione didattica.
2. L'orario di apertura delle scuole dell'infanzia è strutturato tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 56 del Regolamento dei servizi per l'infanzia. In rapporto alle richieste dell'utenza, vengono definite annualmente le scuole dell'infanzia per le quali viene applicato il prolungamento orario a nove ore e trenta minuti, anche per singole sezioni, da attuare nell'ambito degli organici assegnati.

Art. 18
Organico scuole dell'infanzia.

1. L'organico delle Scuole dell'Infanzia è costituito di norma da due insegnanti per ogni sezione attivata. Il numero di bambini iscritti per sezione non deve essere superiore a 25 e non inferiore, di norma, a 15. In presenza di bambini portatori di handicap debitamente certificato è previsto il potenziamento dell'organico con docenti di sostegno in conformità alla vigente normativa.

Art. 19
Orario di lavoro

1. L'attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) è di trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.
2. Alle attività integrative (orario di non docenza) è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie, un monte orario annuale di 150 ore. Sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali, con le famiglie, con altre istituzioni scolastiche, ed in genere culturali, e con le strutture socio sanitarie del territorio.
3. Ad inizio anno scolastico ogni collegio del personale docente, di concerto con lo psicopedagogista, elabora il piano di massima di ripartizione delle ore di non docenza tra le varie attività connesse alla funzione docente.
4. Le ore di non docenza vengono di norma effettuate presso sedi istituzionali, nel caso in cui vengano svolte fuori dalle sedi istituzionali saranno preventivamente autorizzate o successivamente validate dallo psicopedagogista, se correlate alle attività didattiche del P.O.F.
5. Nel caso di urgenti esigenze di servizio, legate anche a quanto previsto nella programmazione didattica, che richiedano ricorso a lavoro straordinario, tale prestazione dà diritto, a scelta del lavoratore, al recupero compensativo da effettuarsi di norma entro due mesi e per non più di un giorno continuativo, preventivamente autorizzato, fatte salve le esigenze di servizio in modo che non si dia corso all'invio di personale supplente, o al pagamento nelle forme previste per il restante personale comunale.
6. Il personale docente della scuola dell'infanzia è tenuto a fruire delle ferie nel periodo estivo, fatta eccezione per i 4 giorni delle festività soppresse, che saranno usufruite nel corso dell'anno. Entro il 31 gennaio le insegnanti elaborano il piano di programmazione delle 4 giornate con possibilità di cambio. Di norma le ferie non sono concedibili nel mese di settembre. Durante l'anno scolastico (ottobre/maggio) non sarà possibile alcuna sovrapposizione di ferie tra insegnanti, la sovrapposizioni di ferie sarà possibile nella seconda metà di giugno senza l'invio di personale supplente o in casi eccezionali.
7. In caso di impossibilità di fruire della totalità o di parte delle ferie nel periodo estivo concordato per malattia, infortunio, aspettativa obbligatoria per maternità, il periodo non fruito verrà utilizzato nei periodi in cui il personale è a disposizione per chiusura totale o parziale del servizio (Natale e Pasqua) ovvero compatibilmente con le esigenze di servizio.

8. L'orario di servizio del personale non docente è articolato in modo funzionale alle esigenze di servizio. Le ferie del personale non educatore sono programmare in modo da garantire il funzionamento dei servizi e, più in generale, le oggettive esigenze di servizio.

Art. 20
Part-time

1. Il numero massimo di personale docente delle scuole dell'infanzia che potrà usufruire del part-time è di una unità nelle scuole fino a due sezioni, due unità nelle scuole fino a 4 sezioni e tre unità nelle scuole fino a 6 sezioni, con tipologia orizzontale di norma a 30 ore. In caso di motivate esigenze saranno concessi part-time aggiuntivi anche con tipologie orarie diverse. Sono fatti salvi i contratti part-time esistenti.

Art. 21
Inserimento bambini nati a gennaio

1. I bambini che compiono tre anni nel mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento, verranno inseriti nelle sezioni a partire dal mese di settembre.

Art. 22
Computo orario di non docenza in caso di assenza

1. In caso di assenza le ore di non docenza verranno computate nel modo seguente:
   - **Profilo a tempo pieno**: 150 ore annue - per assenza giornaliera verranno conteggiati 45 minuti;
   - **Profilo part time 30 ore**: 129 ore annue - per assenza giornaliera verranno conteggiati 39 minuti;
   - **Profilo part time 24 ore**: 103 ore annue - per assenza giornaliera verranno conteggiati 31 minuti.

2. Per il **personale docente a tempo determinato** con incarico non annuale (sostituzioni maternità, aspettative etc.) e per il cosiddetto personale "supplente volante" le ore di non docenza saranno 150 su base annua; l'orario giornaliero è di 6 ore di docenza e 0,45 minuti di non docenza.

Art. 23
Sostituzione personale docente

1. Al fine di ridurre il più possibile le difficoltà organizzative causate dall'improvvisa assenza di personale docente, le/gli insegnanti sono tenute/i, nei limiti del possibile, a modificare il proprio turno di lavoro a seguito di comunicazioni anche telefoniche tra il personale docente effettuate dopo la chiusura del servizio.
2. Viene di norma garantita la sostituzione del personale assente mediante l'invio di personale docente a tempo determinato quando ricorrono le seguenti condizioni:
   - quando viene a mancare il rapporto insegnante/bambini di 1 a 22;
   - assenza insegnante di sostegno.
3. Ove venga riscontrata la presenza di un rapporto numerico sproporzionato rispetto alle effettive esigenze, per numerosità di assenze di bambini iscritti o per l'assenza di utenti destinatari di sostegno handicap, si potrà provvedere alla copertura di assenze anche mediante trasferimento temporaneo del personale assegnato, ad altra scuola o altro asilo nido.
4. Dalla seconda settimana di settembre e fino al 31 ottobre nelle sezioni con bambini di tre anni (sez. piccoli) sarà assicurata in via preferenziale, ove possibile, la sostituzione del personale docente senza considerare il rapporto numerico, analogamente sarà assicurata in via preferenziale, ove possibile la sostituzione per il periodo necessario all'inserimento dei bambini di tre anni (almeno 5 unità) inseriti in sezioni miste.
5. Le nomine di supplenza temporanea sono disposte dall'ufficio preposto sulla base delle graduatorie in uso, secondo le procedure e le modalità previste da apposito Regolamento.

Art. 24
Trasferimenti personale docente

1. Il personale docente può chiedere il trasferimento di sede entro il 31 maggio di ogni anno. Sulla base della formazione delle classi e la conseguente individuazione delle insegnanti titolari e sostegno handicap, si procederà ai trasferimenti ed all'assegnazione dei posti alle perdenti sede secondo graduatoria.
2. La perdente sede è identificata nell'ultima in graduatoria nel plesso. Per il cambio di ruolo (titolare-aggiunta) valgono le stesse procedure dei trasferimenti.

Art. 25
Mobilità

1. Fatto salvo quanto stabilito nel presente regolamento per la mobilità da Asili Nido e/o Scuole dell'Infanzia ad uffici, è possibile, purché il personale sia in possesso del titolo di studio previsto, attivare processi di mobilità da Nidi a Scuole dell'Infanzia e viceversa e da uffici a Nidi o Scuole dell'Infanzia.
2. Nel caso di trasferimento da uffici ad asili nido e scuole dell'infanzia, il personale eventualmente individuato e in possesso dei requisiti dovrà seguire un percorso di formazione durante il quale sarà collocato in posizione di ulteriore sovrannumero rispetto agli organici definiti ai sensi del presente regolamento presso strutture individuate dal dirigente del Settore Politiche educative. Durante tale periodo potrà effettuare supplenze di personale temporaneamente assente. Il personale che ha prestato negli ultimi dieci anni almeno un anno di servizio, anche non continuativo, nei servizi comunali per l'infanzia, potrà essere assegnato nella posizione di titolare o sostegno handicap e la scelta della sede di assegnazione verrà effettuata sulla base dei medesimi criteri previsti per il rimanente personale dall'art. 16 e dai commi seguenti.
3. Per le finalità di cui al primo comma, per definire la posizione in graduatoria per il servizio Asili Nido, si applicano gli stessi criteri previsti per i trasferimenti del personale educatore all'art. 16.
4. Per l'entrata nella Scuola dell'Infanzia vale lo scaglione corrispondente alla data di assunzione in ruolo. Tale data viene stabilita computando il precedente servizio prestato in ruolo da valutarsi nel modo seguente:
   - **al 100%**
     - il servizio prestato come insegnante nelle scuole dell'infanzia;
     - il servizio prestato nell'ambito della Comunità Europea con il ruolo corrispondente all'insegnante nelle scuole dell'Infanzia (categoria C o equipollente) con contratti di lavoro subordinato, non a prestazione professionale
   - **al 50%**
     - il servizio prestato come educatore negli asili nido e nei servizi innovativi comunali a gestione diretta;
   - **al 25%**
     - il servizio prestato in altre qualifiche e mansioni.
5. Fatte salve le procedure di mobilità indicate nel presente regolamento per i trasferimenti tra uffici, le richieste di mobilità prevista nel presente articolo, dovranno pervenire entro il 31 maggio di ogni anno con decorrenza 1° settembre.
6. In caso di mobilità esterna valgono gli stessi criteri.
7. Il Dirigente del Settore competente per i servizi educativi e scolastici può procedere d'ufficio, con ordine di servizio, al trasferimento , anche temporaneo, del dipendente in caso di motivate ragioni tecniche, organizzative o di servizio o di documentata incompatibilità ambientale.

Art. 26
Norme finali

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano dall'anno scolastico 2014/2015 e sostituiscono tutti gli accordi vigenti al momento dell'entrata in vigore in materia di personale educatore, docente e non docente.